

Comune di Chiavari

Regolamento per i servizi di noleggio di autovettura con conducente

Legge 15 gennaio 1992 n°21
Legge Regione Liguria 25 luglio 1994 n° 40

Approvato con Delibera di C.C. n. 125 del 30/12/1999

INDICE

CAPO I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	3
ARTICOLO 4 - CONDIZIONI D'ESERCIZIO	4
ARTICOLO 5 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
ARTICOLO 6 - RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE	4
ARTICOLO 7 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA	4
ARTICOLO 8 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO	5
ARTICOLO 9 - COMMISSIONE COMUNALE	5
CAPO II - PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	7
ARTICOLO 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	7
ARTICOLO 11 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	7
CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	8
ARTICOLO 12 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	8
ARTICOLO 13 - CONTENUTI DEL BANDO.....	8
ARTICOLO 14 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE	8
ARTICOLO 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ARTICOLO 16 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
ARTICOLO 17 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	9
CAPO IV - ESERCIZIO DEL SERVIZIO	11
ARTICOLO 18 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.....	11
ARTICOLO 19 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
ARTICOLO 20 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA.....	11
ARTICOLO 21 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO	11
ARTICOLO 22 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.....	12
ARTICOLO 23 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA.....	12
ARTICOLO 24 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	12
ARTICOLO 25 - TRASPORTO HANDICAPPATI.....	13
ARTICOLO 26 - TARIFFE.....	13
ARTICOLO 27 - CONTACHILOMETRI.....	13
ARTICOLO 28 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	13
ARTICOLO 29 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	14
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO	15
ARTICOLO 30 - IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO	15
ARTICOLO 31 - SANZIONI.....	15
ARTICOLO 32 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE.....	16
ARTICOLO 33 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	16
ARTICOLO 34 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	16
ARTICOLO 35 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
ARTICOLO 36 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
ARTICOLO 37 - SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI.....	17
ARTICOLO 38 - DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE.....	17

CAPO I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 1 - Definizione del servizio

1. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 21/1992 , il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile (*Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A., S.r.l. ecc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto*).
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Articolo 4 - Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative e alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 5 - Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle licenze per noleggio con conducente viene fissato in cinque, di cui due riservate a licenze per veicoli destinati al trasporto handicappati ai sensi dell'art. 21 della Legge 12/04/1994 n°19. Ulteriori variazioni saranno stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dell'art. 4 della Legge Regionale 40/94 e sentito il parere della Commissione comunale competente.

Articolo 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore o sul tubo dello sterzo e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa in alluminio con la scritta "NOLEGGIO DA RIMESSA". Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile a fianco della targa statale di circolazione recante la dicitura "NOLEGGIO CON CONDUCENTE" oppure la sigla "NcC", il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune.

Articolo 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. In attuazione al principio formulato dall'art. 4, comma 2, della L. n. 21/1992 tendente a realizzare un'integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi di noleggio ed ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 40/1994 che vede nei servizi integrativi una possibile strategia per traghettare il risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale, i mezzi

in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

Articolo 8 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Articolo 9 - Commissione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L. n. 21/1992, per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Consiglio Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione, presieduta dal Sindaco o suo delegato, così composta:

- a) dal Dirigente Settore Polizia Amministrativa;
- b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
- c) da due rappresentanti per ognuna delle organizzazioni di categoria presenti nell'ambito comunale riconosciute a livello nazionale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;

Per i membri di cui ai punti c) e d) dovranno essere indicati i nominativi dei membri effettivi e supplenti.

Funge da segretario un appartenente all'Ufficio Polizia Amministrativa.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 13;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica cinque anni.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, si prescinde dall'acquisizione del parere della stessa.

CAPO II - PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) iscrizione nel ruolo dei conducenti conseguita a norma della L.R. n. 40/94.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) abbia riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n° 75;
 - d) sia stato dichiarato fallito;
 - e) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

Nei casi di cui alle lettere da a) ad e) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40.

Articolo 11 - Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L. n. 21/1992, le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 13 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione comunale competente.
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo e le sue caratteristiche tecniche ed identificatorie.

Articolo 14 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la Commissione comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) iscrizione nel ruolo dei conducenti conseguita a norma della L.R. n. 40/94 punti 5;
 - b) anzianità di servizio maturata negli ultimi cinque anni (con un minimo di sei mesi):
 - avere esercito servizio taxi o noleggio con conducente in proprio o in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza punti 1 a semestre;
 - essere stato titolare o dipendente di un'impresa di noleggio con la qualifica di conducente punti 1 a semestre;
 - c) conoscenza di lingue straniere (inglese-francese-tedesco) comprovata da dichiarazione asseverata rilasciata da insegnante abilitato c/o Istituto Superiore punti 1 per ogni lingua conosciuta;
 - d) residenza a Chiavari da almeno 2 anni punti 2;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del Settore Polizia Amministrativa, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione comunale competente nomina il vincitore.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 10 e 11 unitamente alla proprietà o disponibilità del veicolo che dovrà essere assicurato ed in regola con le disposizioni del D. L. n. 285/1992 (Codice della Strada)).

Articolo 16 - Validità dell'autorizzazione

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che permangano in capo al titolare tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, previste dall'articolo 9, comma 1, della L. n. 21/1992:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Nel rispetto delle vigenti normative è consentito altresì il trasferimento dell'autorizzazione al coniuge od ai parenti fino al 2° grado.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Dirigente del Settore Polizia Amministrativa dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione (articolo 9, comma 3, della L. n. 21/1992).

CAPO IV - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 18 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro un mese dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. I concessionari devono prestare servizio continuativo per tutto l'anno e disporre in ogni tempo delle autovetture corrispondenti ad ogni autorizzazione. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di sette giorni, al competente Ufficio comunale, specificando la durata, le motivazioni e se essa riguarda tutte o parte delle autovetture di cui sono concessionari.
3. I concessionari sono tenuti a sostituire immediatamente le autovetture di cui venissero a trovarsi sprovvisti informando tempestivamente l'Ufficio comunale competente che provvederà a rilasciare l'autorizzazione alla sostituzione previo accertamento dei requisiti tecnici.

Articolo 20 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la sede del vettore situata all'interno del territorio comunale.
Per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su un'area privata dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n° 21/92, in casi di assoluta necessità e sempreché il noleggio risulti preventivamente contrattato. E' autorizzata la sosta presso gli scali ferroviari e marittimi in attesa del cliente che ha provveduto al noleggio.

Articolo 21 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
- g) fumare o mangiare durante la corsa.
- h) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve.

Articolo 22 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Articolo 23 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 11.

Articolo 24 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha

diritto di abbandonare il veicolo pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 25 - Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 26 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti. Esse sono portate ben visibili all'interno di ogni autovettura e sono esposte in maniera ben visibile all'interno delle autorimesse o nei locali presso cui avviene la contrattazione.
2. La Giunta comunale, su proposta della Commissione comunale competente e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali e delle elaborazioni riportate nella relazione specifica, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.
3. Le tariffe potranno essere aggiornate proporzionalmente alle variazioni del costo della vita dall'apposito indice ISTAT.

Articolo 27 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale sui quali l'Autorità Comunale competente si riserva il diritto di controllo in qualsiasi momento.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Articolo 28 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. E' autorizzata la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
 - b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Articolo 29 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 30 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale. A tal fine il tassista è tenuto a presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale ogni volta venga convocato.
2. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Articolo 31 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 8;
 - e) violazione dell'articolo 11, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
 - f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19 comma 2;
 - g) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'articolo 20, comma 1;
 - h) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, punti d), e), g), h) ed i);
 - i) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2;
 - j) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punti a) e b);
 - k) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 27, comma 2;
3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

4. Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, comma 1 della L. n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 della L.R. n. 40/1994.

Articolo 32 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Articolo 33 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 23;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 25;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31 comma 2;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
 - g) violazione dell'obbligo di cui all'art. 30, comma 1, di presentare l'autovettura per le verifiche senza giustificati motivi.
2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale competente, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 34 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, sentita la Commissione comunale competente, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 10 e 11;

- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 17;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 33;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse;
 - h) per inosservanza del provvedimento di sospensione già comminato.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 35 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19.
- Per mancato inizio del servizio si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 L. n. 433/1985) o al Registro delle imprese (artt. 2188 e segg. del Codice Civile).
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 36 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 37 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della L. R. n. 40/1994, il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Genova (articolo 85, comma 1, del DPR n. 616/1977).

Articolo 38 – Disciplina transitoria per il noleggio autobus con conducente

In attesa dell'emanazione di una legge quadro regionale, in via transitoria, in materia di noleggio di autobus con conducente, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.

Il numero delle autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente viene fissato in sette.